

Codice deontologico e Regolamento disciplinare

Ultima revisione: 01/03/2022

Premessa:

Il Codice deontologico e di condotta è l'insieme dei principi e delle regole attraverso cui l'Associazione vigila sulla condotta professionale dei propri soci. Questi ultimi sono tenuti a conoscerlo e osservarlo nell'esercizio della professione, al fine di orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui opera. I soci sono altresì obbligati a dare comunicazione ai propri utenti dell'esistenza di detto codice e della propria adesione personale ad esso.

Eventuali inosservanze comportano richiami e/o sanzioni indicate nel regolamento disciplinare. Organismo incaricato del controllo della loro applicazione é il Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il presente codice deontologico è redatto ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge 14.01.2013 n. 4 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26.01.2013.

Principi generali:

1. I professionisti aderenti all'Associazione Professioni Pedagogiche sono i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici previsti dall'art. 1 comma 594 della legge n. 205/2017 e dall'art. 1 comma 517 della legge 145/2018 integrato dall'art. 33 bis del D. Lgs. 104/2020 e dal decreto attuativo interministeriale del 27/10/2021.

Sono escluse dalle attività professionali di riferimento dell'A.P.P., quelle per le quali è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario ai sensi dell'art. 1 comma 596 della legge n. 205/2017.

2. La professione di Pedagogista ed Educatore è un'attività intellettuale il cui esercizio richiede requisiti di cultura specifica, giuridica e di moralità;
3. La professione di Pedagogista ed Educatore si fonda sul valore, la dignità e l'unicità della persona nonché sulla tutela dei suoi diritti, in *primis*, quello all'educazione ed alla formazione nell'ottica del life long learnig;
4. La professione di Pedagogista ed Educatore si pone al servizio della persona, della famiglia, delle comunità e di ogni aggregazione sociale al fine di promuoverne lo sviluppo e si configura come professione ad alto valore sociale e di pubblico interesse;
5. Pedagogisti ed Educatori esercitano la professione in conformità alle leggi vigenti, con dignità, rettitudine ed integrità morale, basando il proprio comportamento sulla preparazione professionale, l'adempimento degli impegni assunti, l'autonomia culturale, l'assunzione di

- responsabilità rispetto ai propri atti professionali ed alle loro prevedibili dirette conseguenze, riconoscendo come prioritario il rispetto dell'interesse generale della società;
6. Il Pedagogista e l'Educatore fondano il loro operato su principi di libertà, di indipendenza, di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e dell'utenza, della correttezza, dell'ampliamento, della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista;
 7. Pedagogisti ed Educatori si impegnano nella promozione della cultura pedagogica, intesa come insieme di valori, conoscenze, metodologie professionali e buone prassi educative;
 8. Nell'esercizio della professione, Pedagogisti ed Educatori rispettano il diritto all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle loro prestazioni, rispettandone valori, opinioni e credenze;
 9. Differenze di razza, religione, opinioni politiche, sesso ed orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali o qualsiasi altra caratteristica personale non condizionano in alcun modo l'impegno del Pedagogista e dell'Educatore verso la persona.

Titolo 1: Pedagogista ed Educatore nello svolgimento della professione

1. Il Pedagogista è un professionista di livello apicale esperto di formazione umana in una prospettiva di Life Long Learning. Accompagna, sostiene, orienta, progetta e supervisiona interventi di natura pedagogico - educativa. In qualità di consulente pedagogico presta le sue competenze e i suoi strumenti al servizio di enti pubblici e privati, servizi socio-educativi, famiglie, coppie, individui, aziende, agenzie per il lavoro, centri di educazione permanente e formazione continua, comunità territoriali, assistenziali e residenziali;
2. L'Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. Attua e programma l'intervento educativo, indirizzato alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi per tutto l'arco della vita;
3. Nello svolgere la professione, il Pedagogista e l'Educatore si avvalgono degli strumenti tipici delle scienze pedagogiche e di tutte le discipline afferenti il campo delle scienze dell'educazione, purchè di natura non diagnostica, ma impiegati in una prospettiva valutativa, osservativa e propositiva;
4. La professione di Pedagogista ed Educatore é esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
5. Pedagogisti ed Educatori accettano mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze;
6. Il Pedagogista e l'Educatore si impegnano in attività di aggiornamento e formazione professionale volte a migliorare la qualità dei propri interventi e garantire il continuo adeguamento delle proprie conoscenze e competenze al progresso scientifico;
7. In nessun caso il Pedagogista e l'Educatore devono abusare del proprio status professionale per propri interessi personali;

8. Il Pedagogista o l'Educatore che rivesta cariche pubbliche, anche all'interno dell'Associazione, non deve avvalersene a scopo di vantaggio professionale;
9. Il Pedagogista e l'Educatore sono tenuti a far conoscere all'utenza il proprio onorario, che va accettato preventivamente;
10. Il Pedagogista e l'Educatore chiedono una giusta retribuzione per il proprio operato, respingendo qualsiasi illiceità;
11. Il Pedagogista e l'Educatore sono obbligati, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, a contraddistinguere la propria attività con l'esplicito riferimento agli estremi della Legge 4/2013;
12. Il Pedagogista che abbia approvata iscrizione al registro ordinario dei soci, può richiedere l'iscrizione presso il registro dei Consulenti tecnici dei tribunali. La regolamentazione ed i requisiti di accesso sono di competenza degli organi giurisdizionali competenti;
13. Quando agisce in qualità di C.T.U. il Pedagogista è pienamente responsabile della sua relazione finale. Pur rispettando la libertà di espressione e di autonomia professionale, il contenuto di ogni relazione dovrà essere scientificamente orientato ai principali contributi della ricerca accademica in ambito nazionale ed internazionale;
14. Il Pedagogista e l'Educatore che operano come subordinati in enti/organizzazioni, esigeranno garanzie di rispetto dell'etica professionale, delle norme deontologiche e dei requisiti previsti dalla normativa che regola l'attività dell'organizzazione stessa;
15. Il Pedagogista e l'Educatore promuovono lo sviluppo e la diffusione delle discipline pedagogiche, facendosi parte attiva della comunità professionale a vari livelli. Sono tenuti a verificare l'attendibilità e la validità delle informazioni che raccolgono o utilizzano a fini professionali, divulgativi, di ricerca scientifica o di didattica;
16. Il Pedagogista e l'Educatore sono tenuti ad osservare principi di decoro e di dignità professionale, sia nello svolgimento della propria attività professionale che in circostanze pubbliche in cui rappresentino la professione e/o l'Associazione. Si impegnano inoltre a curare con attenzione gli aspetti comunicativi del proprio operato. È ritenuta violazione al codice deontologico qualsiasi comunicazione ed espressione scritta o verbale, in presenza o tramite ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network, che non rispetti detti principi arrecando danno al prestigio della categoria e dell'Associazione.

Titolo 2: Responsabilità nei confronti della persona

1. All'inizio di ogni rapporto professionale, Pedagogisti ed Educatori forniscono ai destinatari dell'intervento, in maniera chiara e comprensibile, tutte le informazioni riguardanti lo specifico dell'approccio pedagogico - educativo, la tipologia delle proprie prestazioni, le finalità e modalità delle stesse, creando le condizioni affinché la persona utente possa partecipare in maniera consapevole alle fasi dell'intervento. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità dovrà esserne indicata la prevedibile durata;

2. All'inizio di ogni rapporto professionale Pedagogisti ed Educatori devono richiedere e ricevere dai propri destinatari (o da chi li rappresenta legalmente) esplicito consenso all'intervento. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela, fatti salvi i casi in cui le prestazioni avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte;
3. Il consenso deve essere esplicitamente richiesto ai destinatari anche nei casi in cui, per motivi di studio, formazione e/o ricerca, il Pedagogista e l'Educatore ravvisino la necessità della presenza di soggetti terzi durante il proprio intervento professionale;
4. Il Pedagogista e l'Educatore, nell'adempimento del proprio ruolo, rispettano la dignità, i valori e il diritto alla riservatezza di coloro che si avvalgono delle loro prestazioni. Nel caso di pubblicazioni, dichiarazioni o comunicazioni tuteleranno l'anonimato. Per i videotape, le registrazioni e le immagini il Pedagogista e l'Educatore hanno l'obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'utente/cliente o del loro legale rappresentante;
5. Il Pedagogista e l'Educatore hanno l'obbligo di salvaguardare da ogni possibile indiscrezione il materiale riferito ai propri utenti, rispettando la vigente normativa sulla privacy e consentendo a questi, o ai legali rappresentanti, l'accesso a tutta la documentazione che li riguarda;
6. Pedagogista ed Educatore, nella loro attività libero professionale, sono tenuti a rispettare i dettami della Legge 4/2013 fornendo agli utenti informazioni in merito alle garanzie attivate a loro tutela, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4. Legge 4 ;
7. Pedagogista ed Educatore si impegnano nel rapporto professionale con l'utente solo finché la situazione lo richieda e finché si renda obiettivamente necessario, avendo come interesse supremo la cura della persona, e, come fine ultimo della propria azione professionale, il suo empowerment;
8. Pedagogisti ed Educatori nell'esercizio delle proprie funzioni sono consapevoli dell'influenza del proprio intervento professionale nella vita altrui, pertanto devono prestare attenzione ad ogni elemento di natura personale, sociale, organizzativo, politico e finanziario che entra in gioco nella relazione con l'utente, al fine di evitare l'uso improprio della fiducia dei destinatari e della propria prestazione professionale;
9. Il Pedagogista e l'Educatore nell'esercizio della professione possono avvalersi di consulenze specialistiche con altre figure professionali nel caso in cui la situazione lo richieda, concordandolo con i destinatari dell'intervento;
10. Il Pedagogista e l'Educatore, qualora dovessero trovarsi di fronte a situazioni in cui non siano in grado di provvedere efficacemente rispetto alle proprie competenze o possibilità, indirizzeranno l'utente verso un collega o altra figura professionale ritenuta idonea;
11. Il Pedagogista e l'Educatore evitano commistioni tra ruolo professionale e vita privata;

12. Il Pedagogista e l'Educatore venuti a conoscenza di casi di esercizio abusivo della professione, violazioni dell'etica professionale o mancanza di competenza di un collega, nell'interesse supremo dell'utente sono obbligati a segnalare o farne denuncia al Consiglio di Presidenza Nazionale.

Titolo 3: Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti

1. Il Pedagogista e l'Educatore sono tenuti ad instaurare una collaborazione corretta e leale con i colleghi e con professionalità limitrofe alla propria, nel rispetto della propria autonomia culturale. Incoraggiano un lavoro di rete ed una collaborazione multidisciplinare, ove necessario, ai fini di una visione globale e di uno sviluppo integrato della persona a cui rivolgono il proprio intervento professionale;
2. Il rapporto tra Pedagogisti ed Educatori deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto ed essere improntato ad una collaborazione pur nella diversità di ruoli e competenze specifiche. Il Pedagogista, in particolare, come professionista "senior" nel settore educativo, si impegna nell'accompagnare ed orientare il percorso dell'Educatore;
3. Eventuali contrasti di opinioni tra colleghi non devono violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito;
4. È dovere del Pedagogista e dell'Educatore segnalare al Presidente Nazionale e al Consiglio di Presidenza Nazionale eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto e alla corretta collaborazione e comunicazione tra colleghi e tra colleghi ed altri professionisti;
5. Pedagogista ed Educatore devono mantenere decoro e rispetto nei confronti dei colleghi, in presenza, nonché attraverso altri mezzi di comunicazione. È ritenuta violazione al codice deontologico qualsiasi comunicazione, anche attraverso social network, volta a ledere l'immagine del collega o a denigrarlo e ad offenderlo sul piano professionale ed umano;
6. Il Pedagogista e l'Educatore evitano ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria;
7. Il Pedagogista e l'Educatore promuovono la tutela della professione e sono leali nei confronti dei colleghi.

Titolo 4: Regolamento disciplinare

1. I soci che violino i principi e le norme del codice deontologico dell'Associazione sono passibili di sanzioni disciplinari;
2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio di Presidenza Nazionale;
3. Sanzioni:
 - Avvertimento privato, comunicato al socio con lettera dal Presidente dell'Associazione;
 - Censura, dichiarazione formale della mancanza commessa, comunicata al socio e su decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale, resa pubblica attraverso tutti gli

strumenti che l'Associazione dovesse ritenere opportuni.

Possono comportare un avvertimento o una censura:

- comportamenti contrari all'interesse dell'Associazione;
- comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Consiglio dei Probiviri e del Consiglio di Presidenza Nazionale, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

- Sospensione

Importano di diritto la sospensione:

- i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione.
- In tali ipotesi la durata della sospensione sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio di Presidenza Nazionale e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

- la condanna ad una pena detentiva complessivamente inferiore ai due anni se per reati dolosi o complessivamente superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena detentiva complessivamente superiore ai due anni se per una pena sostitutiva;
- la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- comportamenti contrari all'interesse dell'Associazione;
- comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi che hanno portato al provvedimento, esso verrà immediatamente revocato.

- Radiazione, perdita della qualifica di socio e cancellazione dagli elenchi, comunicata al socio e su decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale, resa pubblica attraverso tutti gli strumenti che l'Associazione dovesse ritenere opportuni.

Comportano di diritto la radiazione:

- La dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- La condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione;
- La condanna, anche al di fuori dei casi previsti ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;
- la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 416 bis codice penale o comunque aggravati da finalità mafiosa, dalla sezione I del capo III del titolo XII del codice penale, dagli artt. 609 bis (ove commesso con abuso di autorità o aggravato ai sensi del comma II dello stesso articolo), 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies codice penale,

ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sia interno che internazionale;

- Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p.

Possono comportare la radiazione:

- Comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
- Comportamenti deontologicamente gravemente scorretti.
- Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze congruenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

4. Procedimento disciplinare

Il Procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio di presidenza Nazionale stesso e del Collegio dei Probiviri. Chiunque sia a conoscenza di fatti rilevanti la correttezza del socio nell'esercizio della professione o di comportamenti che violino il codice deontologico associativo, può segnalare il fatto inviando apposita modulistica reperibile alla sezione Sportello di tutela dell'utente del sito internet dell'Associazione. Il referente dello sportello trasmette la documentazione di cui all'articolo precedente al Collegio dei Probiviri, che esamina la comunicazione chiedendo ulteriori informazioni al socio, al denunciante e a tutte le persone coinvolte.

Il Collegio dei Probiviri, al termine di un'approfondita istruttoria, riferisce al Consiglio Nazionale, richiedendo di chiudere la stessa senza comminare sanzioni o di applicare le sanzioni previste. Il Consiglio di Presidenza Nazionale non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

I componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.

5. Reiscrizione

Il professionista radiato dall'Associazione può chiedere di esservi riscritto presentando domanda al Consiglio di Presidenza Nazionale essendo in ogni caso trascorsi dal provvedimento di radiazione:

- A. 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
- B. 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
- C. il termine di 4 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione.

6. Prescrizione

L'azione disciplinare è imprescrittibile per fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

- 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
- 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
- 2 anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Titolo 5: Disposizione Finale

Le norme contenute nel presente codice saranno oggetto di costante monitoraggio da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale, al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.
